

**Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8
aprile 2004
(Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2004)**

**Attivita' svolte dalla Federazione italiana sport
disabili, quale Comitato Italiano Paraolimpico.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 242, recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Vista la legge 15 luglio 2003, n. 189, recante «Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili»;

Visto in particolare, l'art. 2 della citata legge 15 luglio 2003, n. 189, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono individuate le attivita' che la Federazione italiana sport disabili svolge quale Comitato Italiano Paraolimpico;

Su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali;

Decreta:

Art. 1.

Compiti della Federazione italiana sport disabili quale Comitato Italiano Paraolimpico

1. La Federazione italiana sport disabili, di seguito denominata «FISD», quale Comitato Italiano Paraolimpico, di seguito denominato «CIP», svolge, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dall'International Paralympic Committee, di seguito denominato «IPC», le seguenti attivita':

a) cura l'organizzazione e la preparazione atletica della rappresentanza nazionale ai giochi paraolimpici o ad altre competizioni internazionali;

b) riconosce e coordina le federazioni, le organizzazioni e le discipline sportive riconosciute dall'IPC e/o dal Comitato internazionale olimpico, o comunque operanti sul territorio nazionale, che curano prevalentemente l'attivita' sportiva per disabili;

c) rappresenta presso l'IPC le organizzazioni sportive per disabili da questo riconosciute;

d) assicura la promozione ed il potenziamento dello sport nazionale per disabili;

e) promuove la massima diffusione della pratica sportiva per disabili in ogni fascia di eta' e di popolazione, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali;

f) partecipa, nei casi previsti dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 242, alle sedute della Giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI.

2. Per le attivita' di cui al comma 1, gli organi della FISD sono

anche organi del CIP ed il Presidente della FISD rappresenta il CIP nelle sedi istituzionali nazionali ed internazionali.

3. Le attività della FISD quale CIP sono sottoposte alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, acquisito il parere del Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito denominato «CONI».

4. Resta ferma la vigilanza del CONI sulle attività della FISD quale federazione sportiva nazionale, ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2. Principi

1. La FISD, nell'assolvimento dei compiti propri del CIP, si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale dei disabili, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi dell'IPC, in base all'accordo tra Comitato internazionale olimpico, di seguito denominato «CIO», e l'IPC sulla gestione dell'attività sportiva per disabili. La FISD si raccorda altresì con ogni altra organizzazione internazionale, riconosciuta dal CIO e/o dall'IPC, competente in materia di sport dei disabili.

2. Restano ferme le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e quelle attribuite alle province autonome di Trento e Bolzano in base al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475, recante le norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature.

Art. 3. Organizzazione della Federazione italiana sport disabili quale Comitato Italiano Paraolimpico

1. La FISD, al fine di assicurare l'efficace assolvimento dei compiti propri del CIP, indicati all'art. 2, adegua, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il proprio statuto e la propria organizzazione nel rispetto dei principi fondamentali dettati dall'IPC, in conformità ai principi ed alle linee organizzative generali del CONI, nonché alle previsioni del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 242, e successive modifiche e integrazioni.

2. Lo statuto, adeguato ai sensi del comma 1, è sottoposto all'approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali, che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla ricezione.

Art. 4. Rapporti con il Comitato olimpico nazionale italiano

1. Il CONI, in attuazione della previsione dell'art. 12-bis del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modifiche e integrazioni, svolge, di concerto con la FISD, quale Comitato Italiano Paraolimpico, compiti di promozione per lo sport per i disabili. In linea con l'accordo CIO-IPC, il CIP ed il CONI collaborano alla realizzazione delle loro finalità.

2. Il CONI riconosce la FISD quale CIP, per l'attività di preparazione paraolimpica e di partecipazione ai giochi paraolimpici, nonché per le attività previste dagli accordi internazionali IPC/CIO, concorrendo al relativo finanziamento mediante contributi annuali, che dovranno essere oggetto di rendiconto dettagliato nei modi e nei termini stabiliti dai competenti organi del CONI.

3. Il CONI e la FISD possono stipulare convenzioni, tra loro e/o con altri soggetti dell'ordinamento sportivo e con altre istituzioni interessate, al fine del migliore coordinamento e della più

efficiente gestione amministrativa, in particolare nei settori della gestione del personale, dell'utilizzo degli immobili dei rispettivi patrimoni, nonché per gli acquisti di beni e servizi. Le convenzioni sono trasmesse al Ministero per i beni e le attività culturali ai fini della vigilanza.